



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0010117/P
Del 07/09/2015 11 15 21

Al Presidente della IV e VII, II
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”
(Reg. Gen. n. 50)**

Ad iniziativa del Consigliere Alberico Gambino
Depositata in data 27 agosto 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

IV e VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame congiunto;

II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

7 SET. 2015

II PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Goti, San
Di Falco

27/8/2015
S.M.

Prot. 115/2015 SP/GAMBINO DEL 25 Agosto 2015

Signor Presidente
Consiglio Regionale
SEDE

Oggetto: Art. 96 comma 1° Regolamento funzionamento del Consiglio Regionale.
Progetto di legge avente ad oggetto: "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI
IMPATTO AMBIENTALE".

Gentile signor Presidente,
trasmetto e deposito, agli atti del Consiglio Regionale, l'allegato Progetto di legge
avente ad oggetto "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE"
redatto ed elaborato ai sensi e per effetto art. 96 Regolamento funzionamento
Consiglio Regionale e costituito da:

- a) Relazione descrittiva
- b) Progetto di legge suddiviso in articoli.

Si precisa che non è stata elaborata alcuna relazione tecnica – finanziaria in
quanto l'allegato progetto di legge non comporta alcuna spesa, né riduzione di entrate
già previste.

L'occasione è utile per porgere Distinti Saluti

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0009058/A
Del 27/08/2015 09 13 40
Da CR A SERASS

Il Consigliere Regionale
On.le Alberico Gambino

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 50

26081 P
S. Gambino



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

PROGETTO DI LEGGE

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE”

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 50



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

INDICE

Articolo 1	Ambito di applicazione.
Articolo 2	Finalità.
Articolo 3	Oggetto della disciplina.
Articolo 4	Competenze della Regione.
Articolo 5	Competenze delle Province.
Articolo 6	Autorità competente per una pluralità di tipologie progettuali presenti nel medesimo sito.
Articolo 7	Responsabile della struttura competente per la valutazione di impatto ambientale.
Articolo 8	Commissione per la Valutazione di Impatto Ambientale.
Articolo 9	Verifica di assoggettabilità.
Articolo 10	Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale.
Articolo 11	Provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
Articolo 12	Parere di compatibilità ambientale.
Articolo 13	Presentazione al pubblico e partecipazione.
Articolo 14	Coordinamento con le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
Articolo 15	Interventi di preminente interesse regionale.
Articolo 16	Impatti ambientali interregionali.
Articolo 17	Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di competenza statale.
Articolo 18	Monitoraggio, controlli e sanzioni.
Articolo 19	Disposizioni finali.
Articolo 20	Norme transitorie.
Articolo 21	Norma finanziaria.
Articolo 22	Norme transitorie.
Articolo 23	Abrogazioni.
Articolo 24	Entrata in vigore



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

RELAZIONE DESCRITTIVA

Il presente disegno di legge, predisposto in conformità alla normativa vigente, è redatto ai fini di individuare una nuova disciplina in ordine alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità relative alle tipologie progettuali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale". Parte II, Allegati III e IV ed è presentato in riscontro alla necessità di aggiornare la normativa regionale vigente in materia di valutazione di impatto ambientale alle sopravvenute modifiche legislative avvenute a livello statale e comunitario.

Corre pertanto l'obbligo di proporre, da subito, un intervento legislativo che tenga debitamente conto dell'esigenza da più parti manifestata di semplificazione e di adeguamento correlate al mutato quadro di riferimento normativo nazionale.

In particolare, si fa riferimento alla recente pubblicazione delle Linee Guida ministeriali in materia di verifica di assoggettabilità a VIA, emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30/03/2015, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legge 91/2014, convertito in legge con la legge 116/2014, che vanno ad integrare i criteri dimensionali utilizzati per l'individuazione dei progetti da sottoporre a verifica di VIA elencati nell'allegato IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 152/06.

Preme sottolineare in proposito il complesso ed incerto quadro normativo di riferimento nell'ambito del quale è stato definito il presente disegno di legge, che ha dovuto tener conto in particolare di quanto segue:

- a livello comunitario è stata emanata la Direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e che non risulta ad oggi ancora recepita nella normativa statale;
- risulta inoltre in itinere anche la Legge Europea bis - secondo semestre, nel cui schema è previsto un diverso sistema di disponibilità al pubblico dei dati relativi al monitoraggio ambientale e una diversa modalità di partecipazione dei cittadini all'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale che non siano già sottoposti a VIA.

Per quanto concerne il processo di riforma costituzionale avviato dal Parlamento per sopprimere le Province in mancanza di un quadro più definito, si è ritenuto di far riferimento nel presente disegno di legge alla situazione attuale, prevedendo la delega alle Province delle competenze in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale di determinate categorie progettuali.

Il presente progetto di legge, ridefinisce le modalità di espletamento delle procedure di valutazione a livello regionale, ridisegnando in tal senso il ruolo della Commissione Regionale VIA., che risulta incaricata della sola fase di istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata alla



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

formulazione di un apposito parere che costituisce il presupposto per lo svolgimento della successiva fase decisoria per l'emanazione del provvedimento finale, nella quale il ruolo centrale è affidato alle strutture regionali competenti.

La proposta di legge presentata prevede infatti che il provvedimento di compatibilità ambientale venga rilasciato in esito alle determinazioni di un'apposita conferenza di servizi, convocata dal responsabile regionale della struttura competente per la VIA, alla quale saranno chiamati a partecipare anche i rappresentanti degli enti pubblici interessati ed i responsabili degli uffici statali, regionali e provinciali competenti.

In tal senso, il ricorso all'istituto della conferenza dei servizi, così come prevista nella presente proposta, di fatto, sposta in capo alle strutture interne all'amministrazione l'onere delle valutazioni conclusive ai fini del rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale, garantendo al tempo stesso il necessario supporto degli esperti esterni, in grado di assicurare quelle competenze specialistiche di settore, non rinvenibili interamente nell'ambito del personale interno, ma necessarie per la valutazione di progetti particolarmente complessi come quelli sottoposti a valutazione di compatibilità ambientale.

Al contempo ciò permette di garantire quella certezza nella terzietà nella valutazione più volte raccomandata dal legislatore in sede comunitaria, da ultimo dall'art. 9-bis della Direttiva 2014/52/UE, che dovrà essere assicurata in particolare nei casi in cui l'autorità procedente risulti coincidente con l'autorità competente, ovvero nei casi di interventi proposti da strutture afferenti all'Amministrazione regionale o a società e aziende a totale partecipazione regionale.

D'altro canto, la scelta di incardinare il momento decisionale finale in capo alla conferenza dei servizi, investendo quindi gli uffici regionali di un ruolo preminente, piuttosto che affidare tale valutazione alla Commissione Regionale VIA seppure integrata ai sensi dell'art. 23 come nella situazione previgente, determina un ridimensionamento del ruolo della Commissione VIA stessa nel procedimento complessivo, con una conseguente significativa riduzione degli oneri legati al funzionamento della stessa Commissione.

Il progetto di legge proposto, inoltre, coglie in particolare le necessità manifestate da più parti che venga assicurato un maggior coordinamento dei diversi procedimenti in campo ambientale, con l'obiettivo di garantire, sempre nel rispetto dei dettami della normativa in materia, lo snellimento delle procedure.

In particolare il progetto in argomento mira a semplificare i procedimenti volti al rilascio dei provvedimenti di compatibilità ambientale e ad individuare, a tal fine, puntuali modalità di coordinamento dei procedimenti di VIA con quelli di approvazione e autorizzazione in campo ambientale nonché di autorizzazione integrata ambientale (AIA).

A tal proposito la nuova proposta di legge, con riferimento ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, aggiorna il riparto delle competenze in materia tra la Regione e le Province, mentre, con riferimento ai casi di coordinamento con le procedure di



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

rilascio dell'ALA, individua un riparto di competenze nuovo attribuendo all'autorità competente per la VIA anche la competenza per VAIA, secondo quanto indicato negli allegati A e B al progetto di legge, tenendo conto nei casi più complessi dell'attività principale svolta nel sito oggetto di valutazione.

Il progetto di legge individua una disciplina generale dei procedimenti, nonché della composizione e del funzionamento della Commissione VIA, con l'obiettivo di tracciare nelle parti fondamentali una legge regionale che rispecchi i principi della normativa nazionale e comunitaria, rimandando a provvedimenti successivi della Giunta regionale la definizione della disciplina operativa di dettaglio.

In estrema sintesi, detti procedimenti si distinguono in:

- A) procedimenti per l'ottenimento di un provvedimento di valutazione di impatto ambientale sul progetto definitivo (art. 11 del progetto di legge);
- B) procedimenti per l'ottenimento di un parere di impatto ambientale su un progetto preliminare (art. 12 del progetto di legge.);
- C) procedimenti coordinati per l'ottenimento del provvedimento di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale (art. 14 del progetto di legge.).

Nell'ambito dei procedimenti volti all'ottenimento di un provvedimento di valutazione di impatto ambientale sul progetto definitivo (art. 11 del progetto di legge), come sopra anticipato, il provvedimento è assunto in esito a una conferenza di servizi, convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", alla quale partecipano i rappresentanti degli enti pubblici interessati ed i responsabili degli uffici statali, regionali e provinciali competenti.

Nell'ambito di tale procedimento il parere della Commissione costituisce il presupposto ai fini del rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

Il provvedimento finale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto. Inoltre, nei casi espressamente previsti dalle disposizioni nazionali o regionali di settore e secondo le modalità che saranno definite con successivo provvedimento della Giunta regionale, detto provvedimento costituisce autorizzazione alla realizzazione dell'opera e variante dello strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Nei procedimenti per l'ottenimento di un parere di impatto ambientale su un progetto preliminare (art. 12 del progetto di legge) il provvedimento conclusivo non sostituisce i pareri, nullaosta, autorizzazioni ed assensi comunque denominati previsti dalla vigente normativa e necessari per l'autorizzazione o l'approvazione definitiva del progetto, bensì costituisce presupposto per il rilascio dei medesimi.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Il procedimento è introdotto dalla normativa regionale, in mancanza di una corrispondente disposizione statale, al fine di venire incontro alle istanze di semplificazione manifestate su larga scala non solo dal tessuto industriale e imprenditoriale campano ma anche dagli enti pubblici.

È emersa la necessità di poter attivare, in alternativa ai procedimenti di cui al punto A), procedimenti più snelli, conciliabili con un'attività di progettazione preliminare, peraltro economicamente meno onerosa, al fine di consentire all'impresa o all'ente pubblico di valutare - in una fase, per così dire, anticipata - la realizzabilità del progetto, alla luce di un parere comunque espresso, sia pure con procedure semplificate, dall'autorità competente.

La medesima autorità, infatti, che in un momento successivo riceve un'istanza di valutazione sul progetto definitivo, dovrà verificare la conformità di tale progetto ai contenuti del progetto presentato per il parere di impatto ambientale e nel caso in cui ne rilevi delle difformità dovrà essere attivata una nuova valutazione del progetto per le parti in difformità.

Nei procedimenti coordinati per l'ottenimento del provvedimento di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale (art 14 del progetto di legge.), il provvedimento finale assorbe la valutazione di impatto ambientale e l'AIA.

L'elemento di novità introdotto dalla proposta in argomento sta nel nuovo riparto di competenze il quale elimina i casi in cui, in ordine a un medesimo intervento, la competenza al rilascio dei due provvedimenti richiesti era attribuita, distintamente, a Regione e Provincia.

In prospettiva di semplificazione, dunque, si è individuato un nuovo riparto di competenze attribuendo all'autorità competente per la VIA anche la competenza per VAIA, secondo quanto indicato negli allegati A e B al progetto di legge.

Ai fini di assicurare il coordinamento tra diverse procedure, inoltre, viene demandata alla Giunta regionale la definizione dei criteri per individuare l'Autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito siano presenti una pluralità di tipologie progettuali sottoposte alla valutazione di impatto ambientale ed alla verifica di assoggettabilità, oppure all'autorizzazione integrata ambientale.

Si evidenzia inoltre che, con riferimento a tutti i procedimenti sopra menzionati il progetto di legge., rispetto alla normativa nazionale e perseguendo l'obiettivo di assicurare il massimo grado di partecipazione al procedimento, dispone che il soggetto proponente provveda, a propria cura e spese, alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, secondo le modalità concordate con il comune direttamente interessato dalla localizzazione dell'impianto, opera o intervento, o con la Provincia nel caso di più Comuni interessati.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

3. Sono soggette a procedura di VIA, da espletarsi secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale, le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività per le quali non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrano nel campo di applicazione delle vigenti norme in materia di VIA. Tali disposizioni non si applicano alle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 1

Ambito di applicazione.

1. La Regione disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità relative alle tipologie progettuali di cui agli Allegati III e IV, Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni, in conformità alla normativa vigente e tenuto conto di quanto stabilito nel decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015, "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116".



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 2

Finalità.

1. La presente legge ha come obiettivo la semplificazione dei procedimenti volti al rilascio dei provvedimenti di compatibilità ambientale e l'individuazione delle modalità di coordinamento dei procedimenti di VIA con gli altri procedimenti di approvazione e autorizzazione in campo ambientale e di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 3

Oggetto della disciplina.

1. Sono sottoposte alle procedure di valutazione di impatto ambientale le tipologie progettuali di cui agli Allegati III e IV, Parte II, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Rimane fermo quanto disposto dalla specifica legge regionale in materia di requisiti ambientali delle strutture di vendita.

2. Per le tipologie progettuali di cui all'Allegato IV, Parte II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la Giunta regionale, sulla base delle linee guida di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015, "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116":

a)declina la definizione e individuazione delle aree sensibili in base alle specifiche situazioni territoriali, a quanto previsto dalle norme, piani e programmi regionali, nonché in base alle banche dati ambientali e territoriali disponibili;

b)definisce i criteri relativi al cumulo dei progetti, differenziati per ciascuna tipologia di progetto;

c)riduce ulteriormente le soglie dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 o stabilisce criteri e condizioni per effettuare direttamente la procedura di VIA per determinate categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali ritenute meritevoli di particolare tutela dagli strumenti normativi di pianificazione e programmazione regionale;

d)elabora le proposte da sottoporre alla successiva approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per definire:

- una diversa riduzione percentuale delle soglie dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 rispetto a quanto previsto dalle presenti linee guida in relazione alla presenza di specifiche norme regionali che, nell'ambito della procedura di autorizzazione dei progetti, garantiscono livelli di tutela ambientale più restrittivi di quelli stabiliti dalle norme dell'Unione europea e nazionali nelle aree sensibili individuate;

- qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati al paragrafo 4 delle linee guida ministeriali, un incremento nella misura massima del 30% delle soglie dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, garantendo livelli di tutela ambientale complessivamente non inferiori a quelli richiesti dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali;

- criteri o condizioni in base ai quali è possibile escludere la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e pertanto non è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 4

Competenze della Regione.

1. La Regione è autorità competente, con riferimento alle tipologie progettuali specificate nella ripartizione di cui all'Allegato A della presente legge, per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità, e, con riferimento alle tipologie progettuali secondo la ripartizione di cui all'Allegato B della presente legge, per le procedure di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
2. La Regione è inoltre autorità competente:
 - a) per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 14 relative alle tipologie progettuali di competenza provinciale localizzate nel territorio di due o più province o che presentino impatti interprovinciali, interregionali e/o transfrontalieri;
 - b) per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale relative ai progetti di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi previsti all'articolo 15.
3. La Giunta regionale, con provvedimento, determina:
 - a) la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 9,10,12 e 14;
 - b) i criteri ed i parametri per la determinazione delle tariffe relative ai costi delle istruttorie di cui alla presente legge;
 - c) le forme e le modalità di presentazione delle istanze;
 - d) le modalità per assicurare la realizzazione di un archivio informatico dei dati e dei progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale da parte di Regione e Province.
 - e) gli indirizzi in merito alle modalità di funzionamento e composizione della conferenza dei servizi, anche provinciale, di cui all'articolo 11, in conformità all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
 - f) le procedure per l'espletamento delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e per il controllo e l'esercizio del potere sanzionatorio di cui all'articolo 29 del medesimo decreto;
 - g) gli aggiornamenti del contenuto degli allegati alla presente legge, a seguito di modifiche legislative riguardanti le tipologie progettuali soggette a valutazione di impatto ambientale ed a verifica di assoggettabilità, nonché della definizione dei criteri e soglie di cui all'articolo 3 comma 2;
 - h) i criteri per individuare l'Autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito siano presenti una pluralità di tipologie progettuali sottoposte alla valutazione di impatto ambientale ed alla verifica di assoggettabilità, oppure all'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'articolo 6.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

4. In ordine alla nomina e composizione della Commissione per la valutazione di impatto ambientale regionale di cui all'articolo 8, la Giunta regionale:

- a) nomina i componenti esperti, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime nei successivi trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere;
- b) individua la struttura organizzativa per l'espletamento delle procedure previste dalla presente legge e per lo svolgimento delle funzioni di segreteria della Commissione per la valutazione di impatto ambientale e definisce le modalità di funzionamento della Commissione;
- c) determina le indennità ed i rimborsi spettanti ai componenti esperti, nonché le modalità di espletamento degli incarichi, la revoca e la decadenza degli stessi.
- d) conferisce gli incarichi ai professionisti, ai sensi del comma 7 dell'articolo 8, stabilendo le relative modalità di espletamento.

5. La Giunta regionale può inoltre approvare specifiche tecniche ed indirizzi operativi per l'elaborazione degli studi di impatto ambientale.

6. La Giunta regionale, con provvedimento, provvede inoltre:

- a) alla definizione di quanto previsto al comma 2 dell'art. 3 della presente legge;
- b) alla definizione delle modalità per l'espletamento delle procedura di valutazione di impatto ambientale nei casi di cui al comma 3 dell'art. 3;
- c) alla definizione delle modalità procedurali da adottare per l'esame di istanze di proroga di validità dei provvedimenti di compatibilità ambientale di cui al comma 6 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/06.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 5

Competenze delle Province.

1. La Provincia è autorità competente, con riferimento alle tipologie progettuali specificate nella ripartizione di cui all'Allegato A della presente legge, per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità, e, con riferimento alle tipologie progettuali secondo la ripartizione di cui all'Allegato B della presente legge, per le procedure di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
2. In ordine alla nomina e composizione della Commissione provinciale per la valutazione di impatto ambientale, la Provincia, con provvedimento:
 - a) nomina i componenti della Commissione per la valutazione di impatto ambientale;
 - b) individua la struttura organizzativa per l'espletamento delle procedure previste dalla presente legge e per lo svolgimento delle funzioni di segreteria della Commissione per la valutazione di impatto ambientale e definisce le modalità di funzionamento della Commissione;
 - c) determina le indennità ed i rimborsi spettanti ai componenti esperti della Commissione per la valutazione di impatto ambientale, nonché le modalità per l'espletamento degli incarichi, la revoca e la decadenza degli stessi.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 6

Autorità competente per una pluralità di tipologie progettuali presenti nel medesimo sito.

1. In deroga agli articoli 4 e 5 nei casi in cui nel medesimo sito siano presenti una pluralità di tipologie progettuali sottoposte alla valutazione di impatto ambientale ed alla verifica di assoggettabilità, oppure all'autorizzazione integrata ambientale, l'individuazione dell'Autorità competente è determinata in conformità ai criteri appositamente stabiliti dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera h).



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 7

Responsabile della struttura competente per la valutazione di impatto ambientale.

1. Il responsabile della struttura competente per la valutazione di impatto ambientale è individuato con specifico provvedimento delle Autorità competenti di cui agli articoli 4 e 5, in conformità ai propri ordinamenti.
2. Il responsabile della struttura competente per la valutazione di impatto ambientale:
 - a) convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990;
 - b) assume i provvedimenti relativi alla procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 9 ed alla definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 10;
 - c) stabilisce le modalità di presentazione al pubblico di cui all'articolo 13, comma 3.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 8

Commissione per la Valutazione di Impatto Ambientale.

1. Nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale le Autorità competenti si esprimono previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione per la valutazione di impatto ambientale, di seguito denominata Commissione VIA, istituita con apposito provvedimento, in conformità ai rispettivi ordinamenti.
2. La Commissione VIA è l'organo tecnico-istruttorio che formula il parere in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti sottoposti alla sua valutazione. Detto parere costituisce il presupposto ai fini del rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
3. Nella Commissione VIA devono essere presenti il responsabile della struttura competente in materia di valutazione di impatto ambientale ed esperti in analisi e valutazione ambientale.
4. La Commissione VIA regionale è integrata dal responsabile della struttura provinciale in materia di valutazione di impatto ambientale, territorialmente competente e la Commissione VIA provinciale è integrata dal responsabile della struttura regionale in materia di valutazione di impatto ambientale. Entrambi i responsabili non possiedono diritto di voto.
5. Gli esperti nominati nelle Commissioni VIA non possono esercitare attività professionale, nel territorio di competenza della medesima Commissione, limitatamente alla elaborazione di progetti che siano sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale.
6. La Commissione VIA, istituita presso la Regione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composta:
 - a) dal Direttore di Dipartimento, ovvero dal Direttore di Area ove nominato, titolari delle strutture competenti in materia di tutela dell'ambiente, con funzioni di presidente;
 - b) dal Direttore della struttura competente in materia di valutazione di impatto ambientale, o suo delegato, con funzioni di vicepresidente;
 - c) da un rappresentante di ARPAC;
 - d) da nove componenti laureati esperti in analisi e valutazione ambientale, pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio, tutela delle specie biologiche e della biodiversità, tutela dell'assetto agronomico e forestale, difesa del suolo, geologia e idrogeologia, contenimento degli inquinanti, analisi dei rischi di incidenti industriali, inquinamento acustico e radiazioni, beni culturali ed ambientali, salute ed igiene pubblica, discipline economico-giuridiche.
7. Ai fini dello svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale, la Regione può nominare professionisti esterni, con competenze specifiche in tipologie progettuali di particolare complessità, in aggiunta ai componenti esperti della Commissione.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

8. I componenti esperti nominati dalla Giunta regionale durano in carica quanto la Giunta regionale e continuano ad espletare le funzioni loro proprie fino alla nomina dei nuovi componenti.

Articolo 9

Verifica di assoggettabilità.

1. Il proponente presenta all'Autorità competente apposita istanza, in conformità all'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006 nelle forme e con le modalità previste dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c).

2. Ai fini della verifica di assoggettabilità l'Autorità competente per la valutazione di impatto ambientale, entro i termini previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si pronuncia con provvedimento disponendo:

a) l'assoggettamento della tipologia progettuale alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

b) l'esclusione della tipologia progettuale dalla procedura di valutazione di impatto ambientale;

c) l'esclusione della tipologia progettuale dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, condizionata alla osservanza di prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio dell'impianto, opera o intervento.

3. L'Autorità competente per la valutazione di impatto ambientale assume il provvedimento di cui al comma 2, secondo le modalità indicate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a).



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 10

Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale.

1. Il proponente di un progetto da sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale, al fine di definire i contenuti dello studio di impatto ambientale, ha facoltà di richiedere all'Autorità competente l'avvio della procedura di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nelle forme e con le modalità previste dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c).
2. L'Autorità competente per la valutazione di impatto ambientale si pronuncia con provvedimento nei termini previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo le modalità indicate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a).



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 11

Provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

1. Il proponente presenta all'Autorità competente istanza ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 nelle forme e con le modalità previste dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c).
2. Ai fini di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nella procedura di VIA o di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi ad esso connessi, il responsabile della struttura competente per la valutazione di impatto ambientale può indire una conferenza dei servizi istruttoria nella quale le amministrazioni invitate a partecipare individuano e definiscono le autorizzazioni che saranno sostituite o coordinate nel provvedimento di compatibilità ambientale, nonché le ulteriori procedure da coordinare entro i termini del procedimento previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per il rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale.
3. Ai fini del rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, il responsabile della struttura competente per la valutazione di impatto ambientale, a seguito del parere della Commissione VIA ai sensi dell'articolo 8, comma 2, convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, alla quale partecipano, con voto deliberativo, i rappresentanti degli enti pubblici interessati ed i responsabili degli uffici statali, regionali e provinciali competenti; in particolare, per gli interventi di competenza regionale ed in funzione della tipologia di progetto oggetto di valutazione, possono essere chiamati a partecipare i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di ambiente, difesa del suolo e foreste, infrastrutture, sviluppo economico, agricoltura e sviluppo rurale, energia e lavori pubblici, sanità e sociale.
4. Il responsabile della struttura competente per la valutazione di impatto ambientale può far intervenire con voto deliberativo alla conferenza dei servizi di cui al comma 2 i rappresentanti di strutture pubbliche che abbiano una specifica competenza in merito alla tipologia progettuale oggetto del procedimento.
5. Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale è adottato entro i termini del procedimento previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dalla Giunta regionale o dall'organo individuato dalla Provincia in conformità al proprio ordinamento.
6. Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.
7. La valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni è



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

compresa nell'ambito della procedura per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale. A tal fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere un'apposita sezione riguardante le verifiche relative alla compatibilità del progetto con le finalità conservative degli habitat e delle specie presenti nei siti, che sarà oggetto di valutazione ad opera della struttura regionale competente.

8. Nei casi espressamente previsti dalle disposizioni nazionali o regionali di settore e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, il provvedimento di cui al comma 4 costituisce autorizzazione alla realizzazione dell'opera e variante dello strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 12

Parere di compatibilità ambientale.

1. Per le tipologie progettuali di cui agli Allegati III e IV, Parte II, del decreto legislativo n. 152 del 2006 in caso di pronuncia di assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale, il proponente può presentare all'Autorità competente, nelle forme e con le modalità previste dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), istanza tesa all'ottenimento del solo parere di impatto ambientale.
2. All'istanza per l'ottenimento del parere di impatto ambientale il proponente deve allegare:
 - a) lo studio di impatto ambientale;
 - b) il progetto preliminare relativo alla tipologia progettuale.
3. Il parere di impatto ambientale è adottato con provvedimento dalla Giunta regionale o dall'organo individuato dalla Provincia in conformità al proprio ordinamento, previo parere della Commissione VIA, nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'Autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni.
4. Il provvedimento relativo al parere di impatto ambientale non sostituisce i pareri, nullaosta, autorizzazioni ed assensi comunque denominati previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale e necessari per l'autorizzazione o approvazione definitiva della specifica tipologia progettuale, bensì costituisce presupposto per il rilascio dei medesimi.
5. In caso di parere di impatto ambientale negativo la tipologia progettuale esaminata non può essere realizzata.
6. Ai fini del rilascio del provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo III della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006.
7. Il proponente deve presentare l'istanza relativa alla realizzazione dell'opera entro dodici mesi dall'ottenimento del parere di impatto ambientale. La procedura di cui al presente articolo deve essere reiterata nelle seguenti ipotesi:
 - a) in caso di modifiche normative sopravvenute al rilascio del parere;
 - b) in caso di decorso del termine dei dodici mesi.
8. L'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'opera verifica la conformità del progetto presentato ai contenuti del progetto oggetto del parere di cui al presente articolo e nel caso in cui ne rilevi delle difformità ne dà comunicazione al proponente il quale può richiedere all'Autorità competente per la valutazione di impatto ambientale una nuova valutazione del progetto per le parti in relazione alle quali sono state rilevate le difformità.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 13

Presentazione al pubblico e partecipazione.

1. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il soggetto proponente provvede, a propria cura e spese, alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, secondo le modalità concordate con il comune direttamente interessato dalla localizzazione dell'impianto, opera o intervento.
2. Qualora l'impianto, opera o intervento interessi il territorio di più comuni nell'ambito della medesima provincia, la presentazione al pubblico deve avvenire secondo modalità concordate dalla provincia stessa con i comuni interessati; qualora siano interessati i territori di più province, deve essere effettuata una presentazione al pubblico in ognuna delle province interessate.
3. In caso di mancato accordo, il soggetto proponente provvede alle presentazioni di cui ai commi 1 e 2 secondo modalità stabilite dal responsabile della struttura competente per la valutazione di impatto ambientale.
4. L'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è disposta dal Presidente della Commissione VIA competente, che la presiede, individuando la sede in cui si svolge e consiste nell'audizione da parte della Commissione VIA di coloro che hanno presentato le osservazioni, in contraddittorio con il soggetto proponente.
5. Gli adempimenti di cui all'articolo 24, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si intendono assolti con la redazione di apposito verbale e con l'acquisizione e la valutazione degli esiti dell'inchiesta da parte della Commissione VIA competente in sede di espressione del giudizio di compatibilità ambientale e di predisposizione del parere di competenza.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 14

Coordinamento con le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

1. Nel caso di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, la procedura per il rilascio della stessa è coordinata nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale, nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 11, secondo le modalità previste dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a).
2. Il proponente presenta l'istanza di autorizzazione integrata ambientale all'Autorità competente contestualmente all'istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, nelle forme e con le modalità previste dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c).
3. Ai sensi e per le finalità indicate dall'articolo 29-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, il proponente, nel predisporre la documentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale, ha facoltà di rinviare alle analisi, ai dati e alle informazioni contenute nello studio di impatto ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 22 del medesimo decreto legislativo.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Centro Direzionale Isola F13, Napoli 80143
Tel. 081 7783960 – 0817783967
Cellulare 348.4405894 – 3240956916
gambino.alb@consiglio.regione.campania.it



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 15

Interventi di preminente interesse regionale.

1. Con riferimento alle tipologie progettuali di cui agli allegati III e IV, Parte II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la Giunta regionale individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi non ricompresi fra quelli individuati ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive", da considerare strategici e di preminente interesse regionale".



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 16

Impatti ambientali interregionali.

1. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, la Giunta regionale adotta i provvedimenti di competenza d'intesa con le regioni interessate.
2. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che possano avere impatti rilevanti sul territorio di regioni confinanti, la struttura competente per la valutazione di impatto ambientale è tenuta darne immediata comunicazione alla Regione confinante, nonché agli enti locali interessati dagli impatti, al fine di acquisirne i pareri, secondo le modalità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 152 del 2006.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 17

Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di competenza statale.

1. Per le tipologie progettuali di cui alla Allegato II, Parte II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il parere richiesto è espresso dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, previa acquisizione del parere della Commissione VIA competente.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 18

Monitoraggio, controlli e sanzioni.

1. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento le modalità per l'espletamento delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e per il controllo e l'esercizio del potere sanzionatorio di cui all'articolo 29 del medesimo decreto.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 19

Disposizioni finali.

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, la Giunta regionale provvede all'emanazione degli atti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a), c), e) ed h) ed all'articolo 4, comma 4, lettere b), c) e d).
2. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, la Giunta regionale provvede all'emanazione degli atti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere b), d), f) e g) ed all'articolo 4, comma 4, lettera a).



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 20

Norme transitorie.

1. Le procedure di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti al momento dell'inizio del procedimento.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 21

Norma finanziaria.

1. Le entrate derivanti dai proventi previsti all'articolo 4, comma 3, lettera b) quantificate in euro 1.000.000,00 annue a decorrere dall'esercizio 2015, sono introitate nel competente capitolo del bilancio regionale.
2. Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 3, lettera f) e dell'articolo 4, comma 4, lettere c) e d), quantificati in euro 1.000.000,00 annui si fa fronte con le risorse di cui al comma 1.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 22

Norme transitorie.

1. Le procedure di autorizzazione integrata ambientale avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti al momento dell'inizio del procedimento.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 23

Abrogazioni.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale sono abrogate tutte le leggi regionali, o le disposizioni di parte di esse, in contrasto o conflitto con quanto stabilito con la presente legge.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 24

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

ALLEGATO AL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO A:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI
IMPATTO AMBIENTALE

ALLEGATI A-B



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

ALLEGATO A (artt. 4, 5)

**RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE tra Regione e Province in materia di Valutazione
di impatto ambientale**

ALLEGATO III alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006		Autorità Competente V.I.A.
a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari.		Regione
b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.		Regione
c) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;		Regione
c bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;		Regione
d) Impianti industriali destinati: - alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; - alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.		Provincia
e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro: - per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II); - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II); - per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II); - per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi; - per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico; - per la fabbricazione di esplosivi.		Provincia
f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate		Provincia
g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di		Provincia



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

materie prime lavorate.		
h) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m3.		Provincia
i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno		Provincia
1) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.		Regione
m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere DI, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad eccezione delle discariche per rifiuti urbani pericolosi (operazioni D1 e D5) e degli impianti di trattamento di rifiuti urbani pericolosi (operazione D9);	Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere DI, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad eccezione delle discariche per rifiuti urbani pericolosi (operazioni D1 e D5) e degli impianti di trattamento di rifiuti urbani pericolosi (operazione D9);	Regione
	Discariche per rifiuti urbani pericolosi (operazioni D1 e D5) e impianti di trattamento di rifiuti urbani pericolosi (operazione D9);	Provincia
n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad eccezione degli impianti di trattamento di rifiuti urbani non pericolosi (operazione D9);	Regione
	Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti urbani non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di trattamento di cui all'allegato B, lettera D9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;	Provincia
o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).	Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152);	Regione
	Impianti di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere	Provincia



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

	<u>D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);</u>	
p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m ³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m ³ .	<u>discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);</u>	Provincia
	discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006);	Regione
	<u>discariche per inerti con capacità complessiva superiore a 100.000 m³;</u>	Provincia
q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m ³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152	Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.00 m ³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazione di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) ad esclusione degli impianti di smaltimento (rifiuti speciali non pericolosi realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa;	Regione
	Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m ³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m ³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa;	Provincia
r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.	Se gestiti da imprese private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti;	Provincia
	In tutti gli altri casi	Regione
s) Cave e torbiere con più di 500.000 m ³ /a di materiale		Regione

Ad



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari.		
t) Dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m3.		Regione
u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443		Regione
v) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni		Regione
z) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km		Regione
aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).	Impianti di smaltimento di rifiuti speciali mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Regione
	Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);	Provincia
ab) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m3.		Regione
ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: - 85000 posti per polli da ingrasso, 60000 per galline; - 30000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o - 900 posti per scrofe.		Provincia
ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.		Provincia
ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.		Regione
af) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi		Regione



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.		
af-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato		Regione
Af-ter) costruzione di grandi strutture di vendita, come previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 50 del 2012.		Provincia
ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.		Competenza regionale o provinciale in virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto oggetto di modifica o estensione

17



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

ALLEGATO IV alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006		Ente Competente V.I.A.
Agricoltura		
a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari;		Provincia
b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;		Provincia
c) Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini;		Provincia
d) i progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari;		Provincia
e) piscicoltura per superficie complessiva di oltre i 5 ettari;		Provincia
f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.		Provincia
Industria energetica ed estrattiva		
a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;		Regione
b) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22. e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie;		Provincia
c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW;		Regione
d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;		Provincia
e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW;		Regione
f) installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km		Provincia



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

g) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma;		Provincia
h) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale;		Regione
i) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite		Regione
l) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminose;		Regione
m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b. lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW.		Regione
n) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.		Regione
n-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che non rientrano negli allegati II e III al presente decreto ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio		Regione
Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali		
a) impianti di arrostitimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino i 5.000 m3 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;		Provincia
b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;		Provincia
c) impianti destinati alla trasformazione dei metalli ferrosi mediante: - laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora, - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW; - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora		Provincia
d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;		Provincia
e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno		Provincia



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materia plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m3;		Provincia
g) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzioni dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 rsf di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;		Provincia
h) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari;		Provincia
i) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume		Provincia
1) cokerie (distillazione a secco di carbone);		Regione
m) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo;		Provincia
n) impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;		Provincia
o) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;		Provincia
p) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.		Provincia
4. Industria dei prodotti alimentari		
a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;		Provincia
b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;		Provincia
c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;		Provincia
d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;		Provincia
e) impianti per la produzione di dolciumi e		Provincia



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

sciropi che superino 50.000 m3 di volume;		
f) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;		Provincia
g) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;		Provincia
h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m3 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume		Provincia
i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole		Provincia
5. Industria dei tessuti, del cuoio, del legno, della carta		
a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;		Provincia
b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;		Provincia
c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;		Provincia
d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.		Provincia
6. Industria della gomma e delle materie plastiche		
a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.		Provincia
7. Progetti di infrastrutture		
a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari;		Provincia
b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di medie strutture di vendita in forma di medio centro commerciale, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera f) della		Provincia



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e costruzione di grandi strutture di vendita, come previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 50 del 2012"; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto;		
c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le scivole e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone;		Provincia
d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo;		Provincia
e) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;		Provincia
f) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili;		Provincia
g) strade extraurbane secondarie;		Provincia
h) costruzioni di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri;		Provincia
i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;		Provincia
l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri		Provincia
m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km		Provincia
n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;		Regione
o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;		Regione
p) aeroporti;		Regione
q) porti turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonché progetti di intervento su porti già esistenti;		Regione
r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui	Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento, con capacità complessiva	



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);	superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D10 e D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);	Regione
	Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e D9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);	Provincia
s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);		Regione
t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m ³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);	<u>Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) ad esclusione degli impianti realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa;</u>	Regione
	Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m ³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa;	Provincia
u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m ³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.		Provincia



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

152);		
v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;	Se gestiti da imprese private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti;	Provincia
	In tutti gli altri casi	Regione
z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km		Provincia
z.a) Impianti di smaltimento mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad esclusione degli impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi (operazione D15), realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché della medesima impresa;	Regione
	Impianti di smaltimento di rifiuti urbani pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché della medesima impresa;	Provincia
z.b) Impianti di recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.		Provincia
z.c) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Regione
	Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Provincia
8. Altri progetti		



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

a) villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m ³ o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati;		Regione
b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;		Provincia
c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro;		Provincia
d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m ² ;		Provincia
e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m ³ di volume;		Provincia
f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;		Provincia
g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m ²		Provincia
h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari;		Regione
i) cave e torbiere;		Regione
l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate;		Provincia
m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate;		Provincia
n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000 metri cubi;		Regione
o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive		Regione
p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno		Provincia
q) terreni da campeggio e caravanning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari;		Regione
r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;		Regione
s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.		Competenza regionale o provinciale in virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto in questione
t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati,		Competenza regionale o



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III).		provinciale in virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto oggetto di modifica o estensione
---	--	---



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

ALLEGATO B (artt. 4, 5 e 23)

**RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE tra Regione e Province in materia di
autorizzazione integrata ambientale**

ALLEGATO VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006	AUTORITÀ' COMPETENTE A.I.A.
1. Attività energetiche.	
1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW.	Regione
1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.	Regione
1.3. Cokerie.	Regione
1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.	Regione
1.4-bis Terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore	Regione
2. Produzione e trasformazione dei metalli.	
2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.	Provincia
2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.	Provincia
2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW; c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.	Provincia
2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.	Provincia
2.5. Impianti: a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.	Provincia
2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3.	Provincia
3. Industria dei prodotti minerali.	
3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.	Provincia
3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto.	Provincia
3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.	Provincia
3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.	Provincia
3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3.	Provincia



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

4. Industria chimica.	
4.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come: a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici); b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi; c) idrocarburi solforati; d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati; e) idrocarburi fosforosi; f) idrocarburi alogenati; g) composti organometallici; h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa); i) gomme sintetiche; l) sostanze coloranti e pigmenti; m) tensioattivi e agenti di superficie.	Provincia
4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali: a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicaloruro di carbonile; b) acidi, quali acido cromatico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati; c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio; d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio. Provincia carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento; e) metallodi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio	Provincia
4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).	Provincia
4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.	Provincia
4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.	Provincia
4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.	Provincia
5. Gestione dei rifiuti.	
5.1 Impianti per il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e II B (operazioni R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.	Provincia
Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. / . paragrafo 4. della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e IIB Operazioni R 1, R 5. R 6. R 8 e R 9") della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.	Regione
5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE dell'8 giugno 1989 del Consiglio, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del 21 giugno 1989 del Consiglio, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.	Regione
5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8. D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.	Regione
5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.	Regione
6. Altre attività.	
6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione: a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;	Provincia



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;	
6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.	Provincia
6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.	Provincia
6.4: a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno; b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale); c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).	Provincia
6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno	Regione
6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: a) 40.000 posti pollame; b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o c) 750 posti scrofe.	Provincia
6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'ann	Provincia
6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.	Provincia
6.8-bis. Cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.	Regione